



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

AL COMUNE DI PORTO TORRES
Area Ambiente e Tutela del Territorio
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

TRASMESSA VIA PEC
AI SENSI DELL'ART. 48
DEL D.LGS. 82/2005

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI SASSARI E NUORO
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

ALLA DIREZIONE GENERALE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E URBANISTICA
eell.urb.pianificazione@pec.regione.sardegna.it

ALL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
eell.assessore@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Pos. 499/16 – Approvazione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. 12/08/1998, n.28, del Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Porto Torres

Trasmissione DETERMINAZIONE

Si trasmette, in conformità a quanto prescritto dalla L.R. 12/08/1998, n. 28, art. 9, comma 5, e s.m.i., la Determinazione del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest, con la quale si è provveduto al rilascio dell'approvazione paesaggistica degli interventi del Piano di Utilizzo dei Litorali in oggetto, i cui elaborati firmati digitalmente, adottati definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2022, sono stati trasmessi dal Comune di Porto Torres mediante collegamento riportato nella nota prot. n. 34317 del 16/08/2022 (ns. prot. n. 41951 del 22/08/2022).

Il ritardo nell'esame della pratica in oggetto è dovuto all'eccessivo carico di lavoro e alla grave carenza di personale, più volte formalmente rappresentata ai vari livelli istituzionali.

Si invita il Comune di Porto Torres a trasmettere detta documentazione alla Soprintendenza in indirizzo, qualora non inviata in precedenza.

Il Direttore del Servizio
Dott. Antonello Bellu
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO
A.P. (Det.261/DG del 6/3/2024): Arch. Michele Rosa
Funzionario Istruttore: Ing. Elena Mereu



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

Oggetto: Pos. 499/16 – Approvazione, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 12/08/1998, n. 28, del Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Porto Torres

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE** le LL.RR. 07/01/1977, n. 1 e 13/11/1998, n. 31;
- VISTI** l’art. 6 del D.P.R. 22/05/1975, n. 480 e l’art. 57 del D.P.R. 19/06/1979, n. 348;
- VISTO** il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica n. 7 prot. n. 2872 del 19/05/2020 con il quale è stato razionalizzato l’assetto organizzativo della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- VISTO** il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 26 prot. n. 1623 del 26/04/2022 di nomina del Direttore del Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest;
- VISTO** il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;
- VISTO** l’art. 9 della L.R. 12/08/1998, n. 28 e s.m.i. e l’art. 21 della L.R. 22/12/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTA** la L.R. 22/12/1989, n. 45 “Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale” e s.m.i. e, in particolare gli artt. 10-bis e 22-bis;
- VISTO** l’art. 29 della legge regionale n. 23 del 1985;
- VISTA** la Direttiva n. 1 adottata con Decreto n. 3186 del 26/10/1998 dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/7 del 15/10/1998, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 32 del 19/10/1998;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 82 del 07/09/2006, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo, previa Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 05/09/2006, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 08/09/2006;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/5 del 28/03/2012, recante “Direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 28/1998 contenente modalità applicative”;
- ATTESO** che il Comune di Porto Torres è dotato di Piano Regolatore Generale adottato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.163 del 13/07/1981, pubblicato sul BURAS n.30 del 01/06/1983, aggiornato in data 29/03/2011;
- RICHIAMATE** le “Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa”, e relativo allegato, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/12 del 09/07/2020;
- PRESO ATTO** che il Piano di utilizzo dei litorali (P.U.L.) del Comune di Porto Torres è stato adottato preliminarmente con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 26/01/2017, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n. 45/89, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 11 del 02/03/2017;
- PRESO ATTO** delle Osservazioni afferenti alla tutela paesaggistica, espresse dalla competente Soprintendenza tramite nota prot. n. 6658 del 26/04/2017 (ns. prot. n. 15882 del 26/04/2017) in riscontro all’adozione di cui al punto precedente, con particolare riferimento alla indicata *“perplexità per le piattaforme balneari da posizionare sulle formazioni rocciose, specie [...] in prossimità della Chiesa di San Gavino a Mare (Balai Lontana) [...] e per quella prevista in prossimità della Torre di Abbacurrente”*;
- VISTA** la nota prot. n. 19151 del 11/07/2017, assunta agli atti di questo Servizio in data 11/07/2017, prot. n. 27222, con la quale il Comune di Porto Torres ha trasmesso il verbale dell’incontro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

del 13/04/2017 relativo alla presentazione del P.U.L. nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

PRESO ATTO che, con Determinazione n. 7759/198 del 06/04/2018, il Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Generale dell'Ambiente ha espresso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., giudizio positivo di valutazione di incidenza ambientale, con prescrizioni, del P.U.L. in esame;

PRESO ATTO che, con Determinazione Dirigenziale n. 1394 del 17/05/2022, il *Settore Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici* della Provincia di Sassari, nel merito della procedura di V.A.S., ha espresso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parere ambientale positivo condizionato;

VISTA la nota prot. n. 34317 del 16/08/2022 (ns. prot. n. 41951 del 22/08/2022), con la quale il Comune di Porto Torres ha trasmesso, mediante collegamento riportato nella suddetta nota, la documentazione relativa al P.U.L. adottata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2022;

PRESO ATTO delle Ordinanze Sindacali n. 1 del 07/01/2021, n. 50 del 18/11/2022 e n. 29 del 01/08/2023 del Comune di Porto Torres, riguardanti l'interdizione, per possibili eventi franosi, del tratto di litorale ad est rispetto al centro abitato;

RILEVATO che le aree interessate dalle previsioni del Piano attuativo in oggetto ricadono nell'ambito di paesaggio costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" del Piano paesaggistico regionale, al foglio 441 III, e **risultano assoggettate alla disciplina di cui alla PARTE TERZA - Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione - del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)**, aree per le quali si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134:

- immobili e aree di cui all'art. 136, comma 1, lettera d), di cui alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate con D.M. 07/07/1962 e con D.M. 07/01/1966 rettificato con D.M. 20/06/1968, emanati ai sensi della L. 29/06/1939, n. 1497, che conservano ancora efficacia ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004;
- beni paesaggistici ambientali ex art. 142, comma 1, lettera a): territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia – art. 8 delle N.T.A. del P.P.R.;
- beni paesaggistici ambientali ex art. 143:
 - campi dunari e sistemi di spiaggia - artt. 8, 17, 18 delle N.T.A. del P.P.R.;
 - sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole - artt. 8, 17, 18 delle N.T.A. del P.P.R.;
 - fascia costiera - artt. 8, 17, 18, 19, 20 delle N.T.A. del P.P.R.;
 - grotte e caverne - artt. 8, 17, 18 delle N.T.A. del P.P.R.;
- immobili e aree tipizzati di cui all'art. 143 del D.Lgs. 42/2004: Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storica e culturale, *Chiesa di Balai Iontano e Torre di Abbacurrente* - artt. 8, 47, 48, 49, 50 delle N.T.A. del P.P.R..

Si individuano, inoltre, le seguenti componenti di paesaggio dell'assetto ambientale da carta del suolo 1:25000:

- aree seminaturali - praterie e spiagge - artt. 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R.;
- aree ad utilizzazione agro-forestale - artt. 28, 29, 30 delle N.T.A. del P.P.R. (colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte, impianti boschivi artificiali);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

- aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate - aree gestione speciale Ente Foreste - artt. 33, 37 delle N.T.A. del P.P.R.;
- aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate - aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionali (Ramsar - SIC ITB010003 Stagno e ginepreto di Platamona) - artt. 33, 34 delle N.T.A. del P.P.R.;

TENUTO CONTO che il Piano in oggetto suddivide l'ambito di competenza in 12 zone, individuando per ciascuna di esse il livello degli impatti potenziali derivanti dalle diverse modalità di fruizione balneare e turistico ricreativa, e regola le attività consentite in ciascuna zona, oltre a classificare i quattro litorali sabbiosi accessibili come *periurbani* (spiagge di Platamona e di Balai) e *integrati* (spiagge di Farrizza e di Scoglio Ricco), individuando come assentibile solo quella di Platamona, unica di lunghezza superiore ai 150 m (cfr. *Relazione tecnico illustrativa* pagg. 73 e 75).

Il Piano prevede n. 4 concessioni in ambito demaniale, di cui n. 3 concessioni demaniali semplici (CDS) su costa rocciosa con posizionamento di piattaforme balneari per noleggio ombrelloni, sdraio e lettini su pedane lignee e n. 1 concessione demaniale multifunzionale (CDM) da adibire a scuola di vela nella spiaggia di Platamona (cfr. pag. 78 della *Relazione tecnico illustrativa*), come di seguito indicato:

- CDS_02 in località *Il Ponte* di superficie pari a 285 m² e fronte mare di 9,5 m;
- CDS_03 in località *Il Ponte*, suddivisa in due piattaforme lignee di superficie pari a 105m² e 96 m² e fronte mare di 7 m e 16 m;
- CDS_04 in località *Farrizza* di superficie pari a 344 m² e fronte mare di 43 m;
- CDM_05 nella spiaggia di Platamona di superficie pari a 450 m² e fronte mare di 45 m.

In ambito demaniale sono previsti vari punti di sosta panoramici attrezzati, il posizionamento di due torrette per servizi di salvamento a mare, una nella spiaggia di Balai e una nella spiaggia di Platamona, e di tre scivoli a mare (ulteriori piattaforme lignee fissate al substrato roccioso e dotate di scalette in acciaio inox), uno in corrispondenza della piattaforma lignea della CDS_02 e due in corrispondenza del litorale roccioso a nord-ovest della spiaggia di Farrizza (cfr. *Relazione esplicativa delle modalità di attuazione del PUL e Tavv. 7a e 7b - Stato di progetto PUL*).

Nelle aree retro-demaniali è prevista la dotazione di servizi di supporto alla balneazione e alla fruizione del litorale, quali chioschi bar, aree sosta, servizi, e punti di sosta panoramici attrezzati.

Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi il P.U.L. prevede il mantenimento delle aree infrastrutturate di sosta esistenti oltre all'inserimento, in prossimità della S.P.81, di quattro nuove aree: due in loc. Farrizza, con superfici di 715 m² e 190 m², e due in prossimità della Torre di Abbacurrente, aventi superfici di 1660 m² e 580 m²;

RILEVATO

che, come riportato a pagg. 76 e 77 della *Relazione tecnico illustrativa*, "l'assenza di litorali sabbiosi che consentano l'inserimento di servizi di supporto alla balneazione ha condotto all'inserimento di piattaforme balneari nei tratti di costa rocciosa" e che "il dimensionamento e la localizzazione delle piattaforme balneari [...] è stato effettuato sulla base dei seguenti criteri:

1. scelta di superfici facilmente accessibili con possibilità di accesso al mare tramite inserimento di strutture di accesso (scalette, scivoli, pedane);
2. condizioni morfologiche della costa tali da consentire l'eventuale posizionamento delle piattaforme balneari direttamente poggiate a contatto con il substrato roccioso;
3. aree esterne alla fascia speciale di tutela per la prevenzione dei rischi geomorfologici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

4. *dimensioni tali da garantire l'efficienza economica delle concessioni e, allo stesso tempo, assicurare la fruizione libera del tratto di costa*";

CONSIDERATO che, relativamente ai manufatti su costa rocciosa, il *Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture* del P.U.L. in oggetto prevede:

- all'art. 15, che sia *"severamente vietata la trasformazione permanente dei siti di installazione e delle aree limitrofe in particolare attraverso spianamenti, livellamenti o alterazioni degli affioramenti rocciosi"*;
- all'art. 19, che le piattaforme balneari siano *"costituite da elementi modulari assemblati in loco adagiati sulla piattaforma rocciosa d'abrasione marina e dotati di zavorre o tiranti per assicurarne la stabilità"*, che gli scivoli a mare siano *"ancorati alla roccia attraverso tiranti o sistemi a zavorra"* e che *"non è consentito l'utilizzo, sia per le piattaforme che per gli scivoli a mare, di pali infissi nel substrato per la struttura portante, né l'alterazione permanente degli affioramenti rocciosi"*;

VERIFICATO quanto riportato a pag. 42 del *Regolamento d'uso* recante *"Le piattaforme balneari e gli scivoli a mare dovranno essere realizzati con elementi modulari assemblati in loco adagiati sulla superficie rocciosa e tavolato in legno giuntato alla struttura portante mediante l'uso di viti in acciaio inox. Per garantire la stabilità e la sicurezza della struttura, dal vento e dalle eventuali mareggiate, dovranno essere previsti adeguati sistemi di ancoraggio. Quest'ultimo potrà essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi a zavorra (sacchi riempiti con acqua o sabbia) o con tiranti in acciaio inossidabile marino e chiodature fissate al substrato roccioso, opportunamente dimensionate per le tensioni cui sono sottoposte e nel rispetto delle normative vigenti"*;

VISTE le *"Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei Litorali"*, allegate alla D.G.R. n. 35/12 del 09/07/2020, ai sensi delle quali:

- **il rilascio di concessioni su costa rocciosa è contemplato esclusivamente nei casi di cui agli artt. 11 e 14-bis**, recanti che *"per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie di offrire ai propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate concessioni demaniali semplici a carattere stagionale anche su litorali ghiaiosi o rocciosi. A tal fine le Amministrazioni comunali possono rilasciare autorizzazioni per il posizionamento di piattaforme balneari completamente amovibili, che dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare"*;
- le concessioni di cui al punto precedente devono essere dimensionate entro la misura stabilita secondo i parametri riportati all'art. 11, in funzione della tipologia di struttura ricettiva e dei posti letto/ospite;
- l'art. 25 dispone che le piattaforme balneari siano *"costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati"* e che il P.U.L. debba *"prevedere le aree nelle quali è possibile realizzare le piattaforme balneari, dimostrandone l'armonioso inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale ed escludendo comunque i tratti di costa vergine o scarsamente urbanizzata"*;

RITENUTO che le previsioni di Piano riguardanti l'inserimento delle piattaforme balneari su tratti di costa rocciosa, nonché il relativo dimensionamento, non siano, allo stato, conformi alle disposizioni delle suddette Direttive e che i sistemi di ancoraggio alla scogliera, con *"tiranti in acciaio inossidabile marino e chiodature fissate al substrato roccioso"*, non siano compatibili con le disposizioni di cui al succitato art. 25 delle Direttive, in riferimento alla necessità di evitare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

danno permanente alla scogliera naturale, nonché con il divieto di alterazione degli affioramenti rocciosi di cui ai suddetti artt. 15 e 19 del *Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture* del P.U.L.;

- POSTO CHE** con riferimento alle aree di sosta veicolare, l'art.22-bis della L.R. 22/12/1989, n. 45 "*Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale*" e s.m.i. detta le regole in materia di Piano di utilizzo dei litorali, anche in relazione alla "accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 23 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTE** in particolare, le limitazioni contenute nell'art. 29, comma 4, della L.R. 23/1985, secondo il quale "*in prossimità degli accessi ed al di fuori della fascia di rispetto di 150 metri dal mare, di cui all'articolo 14, lettera b), della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, devono essere previsti adeguati parcheggi pubblici, dimensionati in funzione della potenzialità di balneazione delle località interessate*";
- ACCERTATO** che le aree di sosta di nuova previsione sono ubicate all'interno della fascia di 150 metri dal mare e che, pertanto, risultano in contrasto con le suddette limitazioni;
- PRESO ATTO** della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 04-26/07/2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale, n. 31 del 01/08/2018 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n.11, che aveva aggiunto la lettera i-bis) al comma 2 dell'art.10bis della L.R. n.45/89 consentendo, dentro la fascia dei 300 m dalla linea di battigia marina, "*gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi che non determinino alterazione permanente e irreversibile dello stato dei luoghi [...]*", in deroga ai vincoli introdotti dal comma 1 dello stesso articolo;
- CONSTATATO** che, dall'esame della documentazione progettuale, non è emersa alcuna verifica sulla conformità delle scelte operate rispetto alla disciplina vigente in rapporto alla individuazione dei parcheggi pubblici nella fascia dei 150 m dal mare;
- RILEVATA** l'incongruenza dei contenuti del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, paragrafo Z1.b del *Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture*, che definisce la *superficie programmabile* come "*area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino alle componenti ambientali di retrospiaggia e dei settori retrolitorali. Essa costituisce il riferimento spaziale per la localizzazione e il dimensionamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative*", e del paragrafo 13.4.2 della *Relazione tecnico illustrativa*, secondo cui "*la superficie totale programmabile di una spiaggia è individuata [...] a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino al piede del settore dunare o, in assenza di questo, fino al piede della ripa d'erosione o della scarpata che delimita la spiaggia stessa*", rispetto alle disposizioni dell'art. 21 delle Direttive allegata alla D.G.R. n. 35/12 del 09/07/2020, secondo cui la superficie totale programmabile deve essere determinata con "esclusione delle superfici occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 m dal piede del settore dunale";
- RITENUTO** necessario, anche nell'eventualità di future varianti, che i criteri di piano siano resi conformi alle disposizioni delle sopra richiamate Direttive;
- RILEVATO** che l'art. 20 del *Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture*, relativamente all'area di pertinenza dei chioschi bar e dei punti di ristoro, introduce la possibilità di realizzare "*una superficie per il posizionamento di sedie e tavoli [...] superiore a quella indicata*" nella *Tav. 9 - Tipologie architettoniche dei manufatti*, senza indicare un valore di tolleranza definito e senza alcun riferimento ad eventuali modifiche irrilevanti e di modesta entità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

POSTO CHE gli aspetti di dettaglio applicativo delle previsioni del P.U.L. dovranno essere puntualmente valutati dalle amministrazioni competenti, sia in relazione alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, sia alla compatibilità paesaggistica per ciascuna delle proposte ricadenti nelle aree oggetto di giurisdizione, in sede di rilascio del titolo abilitativo;

RITENUTO che, fatto salvo quanto predetto, il P.U.L. del Comune di Porto Torres presenti sufficienti gradi di approfondimento in merito alla tutela e valorizzazione degli assetti paesaggistici dei litorali e del relativo contesto territoriale e non introduca elementi a detrimento della qualità paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 1;

DETERMINA

ART.1 Di **approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/08/1998, n. 28, art. 9, comma 5, il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Porto Torres, adottato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/07/2022 – così come descritto e rappresentato negli elaborati in formato digitale trasmessi dal Comune di Porto Torres in allegato alla nota sopraccitata e nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- a. Sono escluse dalla presente approvazione le concessioni su costa rocciosa con posizionamento di piattaforme balneari previste nelle località *Il Ponte e Farrizza* e gli scivoli a mare previsti in località *Il Ponte* e a nord-ovest della spiaggia di Farrizza. Per la successiva valutazione di competenza di questo Servizio, ai fini dell'approvazione delle suddette concessioni e strutture, potrà essere trasmessa dal Comune di Porto Torres specifica documentazione integrativa/sostitutiva che dimostri la loro conformità rispetto alla normativa vigente, nonché adeguata e dettagliata descrizione delle modalità di messa in opera sullo strato roccioso esistente e dei relativi sistemi di ancoraggio;
- b. Sono escluse dalla presente approvazione le aree per parcheggi previste in prossimità della S.P. 81, in corrispondenza della Torre di Abbacurrente e della spiaggia di Farrizza, ubicate all'interno della fascia di 150 metri dal mare. Per la successiva valutazione di competenza di questo Servizio, ai fini dell'approvazione delle stesse, potrà essere trasmessa dal Comune di Porto Torres specifica documentazione integrativa/sostitutiva dimostrativa della conformità di nuove aree parcheggio, nei citati ambiti, rispetto alla normativa vigente;
- c. I sopraccitati contenuti dell'art. 6, comma 1, paragrafo Z1.b del *Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture* e del paragrafo 13.4.2 della *Relazione tecnico illustrativa* dovranno essere resi conformi a quanto disposto dall'art. 21 delle *"Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione dei Piani Comunali di Utilizzazione dei Litorali"*, allegate alla D.G.R. n.35/12 del 09/07/2020, in base al quale la superficie totale programmabile deve essere determinata con "esclusione delle superfici occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 m dal piede del settore dunale";
- d. Con riferimento all'area di pertinenza dei chioschi bar e dei punti di ristoro ed alla possibilità, introdotta dall'art. 20 del *Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture*, di prevedere *"una superficie per il posizionamento di sedie e tavoli inferiore o superiore a quella indicata"* nella *Tav. 9 - Tipologie architettoniche dei manufatti*, si evidenzia che tale variazione è da considerarsi consentita in caso di riduzione, mentre qualunque modifica in aumento sarà considerata rilevante ai fini paesaggistici e dovrà essere preventivamente sottoposta a questo Servizio per la valutazione di competenza ai sensi del successivo art. 2.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Ovest

Al fine della chiara lettura e applicazione di quanto sopra, le presenti prescrizioni dovranno essere recepite nella documentazione del Piano in oggetto eliminando qualsiasi indicazione con esse contrastante.

ART.2 Ogni eventuale variante al Piano dovrà essere preventivamente approvata da questo Servizio e le opere programmate in sede esecutiva dovranno essere progettate conformemente alle prescrizioni in esso contenute.

ART.3 Ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 12/08/1998, n. 28, art. 3, comma 1, lett. a) e c), le successive autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., relative ad opere e interventi da realizzarsi all'interno dell'area assoggettata al Piano attuativo in oggetto, dovranno essere rilasciate dall'Amministrazione delegata, previa attestazione della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dello stesso articolo, da espletarsi secondo le direttive riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 30/07/2009. In tale sede potranno essere date prescrizioni integrative rispetto alle previsioni del Piano in oggetto.

La documentazione progettuale da allegare alle istanze per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è quella stabilita dal D.P.C.M. 12/12/2005, per le procedure ordinarie, e dal D.P.R. 31/2017 per le procedure semplificate.

ART.4 La presente approvazione è rilasciata ai soli fini di tutela paesaggistica di cui alla Parte III – Titolo I del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. del 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.). Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

Copia della presente determinazione è trasmessa:

- al Comune di Porto Torres;
- al Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- all'Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della L.R. 13/11/1998, n. 31.

ART.5 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni.

Il Direttore del Servizio

Dott. Antonello Bellu

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO
A.P. (Det.261/DG del 6/3/2024): Arch. Michele Rosa
Funzionario Istruttore: Ing. Elena Mereu

